

STATUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CENTRI COMMERCIALI - CNCC

INDICE

- Articolo 1 – Associazione
- Articolo 2 – Affiliazione e logo
- Articolo 3 – Attività e finalità
- Articolo 4 – Sede Sociale
- Articolo 5 – Durata
- Articolo 6 – Criteri e modalità di associazione
- Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio
- Articolo 8 – Responsabilità dei soci
- Articolo 9 – Organi dell'Associazione
- Articolo 10 – Assemblea dei Soci - Riunioni
- Articolo 11 – Assemblea dei Soci - lavori
- Articolo 12 – Assemblea dei Soci - Costituzione e deliberazioni
- Articolo 13 – Consiglio Direttivo
- Articolo 14 – Giunta Esecutiva
- Articolo 15 – Collegio dei Proibiviri
- Articolo 16 – Ufficio di Presidenza
- Articolo 17 – Commissioni
- Articolo 18 – Risorse dell'Associazione
- Articolo 19 – Scioglimento e Liquidazione
- Articolo 20 – Revisore dei Conti
- Articolo 21 – Disposizioni finali
- Articolo 22 – Disposizione transitorie

Articolo 1
(Associazione)

1. Tra i soggetti operanti in Italia attivi, anche in via non esclusiva, nell'ambito dell'industria dei Centri Commerciali - intesi come luoghi e complessi organizzati, a destinazione anche solo in parte commerciale, in tutte le loro declinazioni ed evoluzioni - è costituita una Associazione senza fini di lucro denominata **“Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali”** - enunciabile anche in forma abbreviata come **“CNCC”** - retta dal presente Statuto.

Articolo 2
(Affiliazione e logo)

1. Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali persegue le proprie finalità anche tramite associazione con, o affiliazione a, soggetti o enti nazionali e/o internazionali operanti nell'ambito della medesima industria dei Centri Commerciali, che può anche rappresentare in Italia se del caso utilizzandone il logo per indicare tale associazione o affiliazione.
2. Il logo del CNCC è di esclusiva proprietà dell'Associazione e può essere utilizzato dai Soci esclusivamente per indicare la propria appartenenza all'Associazione.
3. L'utilizzo del logo a scopo promozionale, anche da parte dei Soci, è consentito solo su esplicita autorizzazione dell'Associazione, che può essere concessa a titolo gratuito od oneroso e unicamente per attività, iniziative od eventi utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
4. In caso di utilizzo non corretto del logo del CNCC da parte di Soci, l'Associazione, a proprio insindacabile giudizio, può inibire al Socio responsabile l'uso non conforme.

Articolo 3
(Attività e finalità)

1. L'ambito di attività dell'Associazione riguarda l'industria dei Centri Commerciali, intendendosi come tali tutte le formule imprenditoriali di aggregazione di attività commerciali, para-commerciali e artigianali, di somministrazione di cibi e bevande, di **“leisure”** e di servizi, quali in particolare — ma non esclusivamente — Centri Commerciali, ivi compresi quelli c.d. **“naturali”**, Factory Outlets, Parchi Commerciali e, più in generale, luoghi e complessi organizzati, a destinazione anche solo in parte commerciale, in tutte le loro declinazioni ed evoluzioni (nel seguito del presente Statuto, per semplicità, definiti anche solo **“Centri Commerciali”**).
2. L'attività dell'Associazione ha le seguenti finalità:

- a. promuovere una sempre migliore conoscenza e comprensione dell'industria dei Centri Commerciali da parte della pubblica opinione, degli organi amministrativi e di governo centrali e locali e da parte degli stessi soggetti in essa a qualsiasi titolo coinvolti;
- b. promuovere una sempre migliore conoscenza e comprensione dell'industria dei Centri Commerciali da parte delle istituzioni finanziarie;
- c. promuovere la collaborazione tra i Soci;
- d. rappresentare e tutelare a qualunque livello di competenza gli interessi morali e professionali dei Soci, sia sul piano individuale che su quello collettivo, di fronte a ogni interlocutore o organismo, sia privato che pubblico;
- e. promuovere l'elaborazione e l'adozione da parte dei Soci di un codice deontologico professionale;
- f. effettuare studi e ricerche, produrre pubblicazioni sotto ogni forma – esclusa comunque la stampa quotidiana – riguardanti i Centri Commerciali;
- g. organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, viaggi di studio in Italia ed all'estero, per lo sviluppo e la promozione delle conoscenze nell'ambito dei Centri Commerciali;
- h. promuovere – anche in accordo con altre Associazioni e Federazioni – una positiva evoluzione della normativa legislativa e regolamentare in tutti gli ambiti di interesse dei Soci ed a qualsiasi livello di governo;
- i. promuovere lo studio e l'evoluzione delle procedure, metodologie e tecniche di gestione applicate nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione dei Centri Commerciali e nella loro attività, con particolare attenzione per l'ambito della sostenibilità ambientale e sociale;
- j. in generale, intraprendere direttamente o indirettamente tutte le iniziative che contribuiscano a promuovere lo sviluppo professionale e imprenditoriale, etico e morale dei Soci ed al rafforzamento dell'Associazione ed a favorire il conseguimento degli scopi sociali.

3. L'Associazione potrà altresì assumere partecipazioni in società, o imprese anche in forma cooperativa, così come partecipare a reti di imprese, aventi scopi analoghi o affini ai propri, purché senza assumere la qualifica di Socio illimitatamente responsabile.

4. È rigorosamente esclusa qualsiasi attività politica o confessionale.

Articolo 4
(Sede Sociale)

1. La sede Sociale del CNCC è situata in Milano.

2. Essa potrà essere istituita e trasferita a qualsiasi indirizzo della sopracitata città, su decisione del Consiglio Direttivo; se in altra località, la decisione è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

3. L'Associazione potrà altresì istituire propri organi di rappresentanza regionali che consentano un maggiore radicamento sul territorio ed un costante rapporto con gli enti locali.

Articolo 5
(Durata)

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 6

(Criteri e modalità di associazione)

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti tipologie di Soci: A) Soci Ordinari, a loro volta suddivisi in più categorie ai sensi del successivo comma 6, i quali possono anche assumere la qualifica di Soci Sostenitori o di Soci Chartered come previsto al successivo comma 5; B) Soci Affiliati; e C) Soci Onorari.
2. Le tipologie di Soci di cui al precedente comma 1 sono differenziate per fasce di contribuzione determinate come previsto al successivo Articolo 18, comma 2.
3. Fermo quanto previsto al successivo Articolo 6.8 per l'ammissione di nuovi Soci Onorari, l'ammissione di nuovi Soci Ordinari e di nuovi Soci Affiliati è sottoposta dall'Ufficio di Presidenza all'approvazione della Giunta Esecutiva, previa verifica della ricorrenza, salvo deroghe motivate per soggetti di particolare rilevanza, dei presupposti di cui al presente Articolo 6. La decisione motivata, positiva o negativa, della Giunta Esecutiva viene notificata al richiedente dal Presidente.
4. Può aderire all'Associazione in qualità di Socio Ordinario qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
- a. svolgere una attività o avere un oggetto sociale che riguardi la promozione, consulenza, progettazione, gestione, direzione, animazione, partecipazione di o in Centri Commerciali;
 - b. avere avuto, o avere all'atto dell'adesione, il ruolo di promotore, sviluppatore, finanziatore, investitore o costruttore in uno o più Centri Commerciali realizzati o in corso di realizzazione;
 - c. essere proprietario o comproprietario o comunque utilizzatore, in qualsiasi misura e in qualunque forma giuridica, di un Centro Commerciale;
 - d. essere conduttore o affittuario o comunque operatore in un Centro Commerciale;
 - e. svolgere una attività professionale o di impresa comunque connessa ai Centri Commerciali;

f. essere un Ente Pubblico, Associazione o Istituzione pubblica o privata di qualsiasi tipo, purché avente interesse alle problematiche dei Centri Commerciali.

5. I Soci Sostenitori e i Soci Chartered sono Soci Ordinari che volontariamente contribuiscono economicamente all'attività dell'Associazione nella misura rispettivamente stabilita al successivo Articolo 18, comma 2.

6. Ciascuno dei Soci Ordinari di cui alla lettera A) del precedente comma 1, in funzione dell'attività dallo stesso esercitata in via prevalente, deve indicare la categoria di appartenenza tra quelle di seguito elencate:

- 1) Proprietà;
- 2) Retailers;
- 3) Società di Servizi Immobiliari e Finanziari, Intermediari e Società di Gestione di Centri Commerciali;
- 4) Società di Comunicazione e Marketing;
- 5) Professionisti e Advisors;
- 6) Fornitori di Beni e Servizi.

6.1 Ferme le categorie di Soci Ordinari di cui al presente comma, la tipologia di soggetti rientranti in ciascuna di esse e il dettaglio delle relative attività prevalenti sono stabilite, e potranno essere modificate, tramite apposito Regolamento Categorie Soci approvato, su proposta della Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata pari al 60% dei suoi componenti.

6.2 I Soci Ordinari, nel rispetto del principio dell'attività prevalente, dovranno indicare la categoria di appartenenza nel rispetto delle previsioni del Regolamento Categorie Soci pro tempore vigente. In assenza di indicazione da parte del Socio entro il termine eventualmente assegnato, la Giunta Esecutiva potrà procedere all'inserimento d'ufficio del Socio nella categoria di appartenenza. In tal caso, motivando la propria richiesta, il Socio potrà chiedere di modificare la categoria cui dovesse essere stato inserito d'ufficio dalla Giunta Esecutiva.

6.3 In tutti i casi di contestazione in merito alla categoria di appartenenza di un Socio Ordinario, il Socio interessato ovvero la Giunta Esecutiva o il Consiglio Direttivo, se del caso su segnalazione di altri Soci, potranno rimettere la questione al Collegio dei Proibiviri, che si esprimerà in merito all'attività prevalente secondo criteri di equità con decisione cui il Socio Ordinario e l'Associazione si dovranno uniformare.

7. I Soci Affiliati sono: a) i singoli Centri Commerciali, Factory Outlets, Parchi Commerciali e tutti gli altri complessi organizzati e loro evoluzioni di cui al comma 1 del precedente Articolo 3; b) le altre Associazioni e/o organizzazioni di categoria che chiedessero di aderire al CNCC e, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, venissero ammesse dalla Giunta Esecutiva.
8. I Soci Onorari, con o senza previsione di quota a loro carico secondo quanto previsto al successivo Articolo 18.2, sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, tra persone fisiche che, nel modo accademico o imprenditoriale o in altri ambiti, si sono particolarmente distinte per la loro attività relativa al settore dei Centri Commerciali. Ogni anno possono essere designati al massimo tre Soci Onorari, che restano tali per tre anni e possono essere riconfermati. I Soci Onorari non hanno obbligo di contributo e hanno diritto di parola, ma non di voto, nelle Assemblee. Sono, altresì, Soci Onorari di diritto e a vita, senza pagamento di quota, i Past Presidents dell’Associazione.
9. Tutti i Soci, eccetto i Soci Onorari per i quali è stata deliberata l’ammissione senza pagamento di quota, devono pagare le quote annuali entro il 31 gennaio di ogni anno con le modalità e nell’entità stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo Articolo 18.2.

Articolo 7
(Perdita della qualità di Socio)

1. La qualità di Socio del CNCC si perde per le seguenti cause:
- a. per dimissioni del Socio date per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale (che coincide con l’anno solare) e cioè entro il 30 settembre di ogni anno; il mancato rispetto di tale termine costituisce in capo al Socio l’obbligo di contribuzione anche per l’anno successivo;
 - b. per la morte o fallimento del Socio o per la cessazione, anche solo di fatto, della sua attività o comunque dell’esercizio dell’attività di cui all’Articolo 6, comma 4, in forza della quale aderisce all’Associazione, o per la perdita dei suoi requisiti professionali, accertata e deliberata dalla Giunta Esecutiva;
 - c. per delibera della Giunta Esecutiva in caso di mancato pagamento della quota annuale, previa lettera di messa in mora inviato al Socio moroso per raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, o con altra comunicazione scritta con prova di ricevimento, entro il 30 aprile, fermo restando il diritto dell’Associazione a recuperare tale quota nelle forme di legge;
 - d. per espulsione per gravi motivi, deliberata, su proposta motivata della Giunta Esecutiva, dal Collegio dei Probiviri sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 15 e successivamente confermata da deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - e. automaticamente, nei casi indicati al successivo Articolo 15, comma 4.
2. Nel caso di cui alla lettera d. del precedente comma 1, fermo restando la competenza per la delibera di espulsione ivi indicata, la Giunta Esecutiva, sentito il Socio interessato, su motivata proposta del Presidente, può deliberare la sospensione cautelativa di un Socio per gravi

motivi, ma deve entro 15 (quindici) giorni comunicare tale deliberazione, corredata dalla relativa documentata motivazione, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri e al Socio stesso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, o con e-mail con conferma di avvenuta ricezione, invitandolo a fornire al Collegio dei Probiviri ogni elemento a sua giustificazione. Sulla base della documentazione ricevuta e sentito il Socio interessato, il Collegio dei Probiviri dovrà adottare la propria deliberazione in merito alla sospensione comunicandola al Socio e a tutti gli organi interessati. In caso di difformità tra le delibere della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Probiviri, la decisione circa la sospensione cautelativa del Socio sarà rimessa al Consiglio Direttivo che delibererà in merito entro 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della delibera del Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

(Responsabilità dei soci)

1. La responsabilità patrimoniale dei Soci è limitata alla quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ad eccezione del caso previsto dall'ultimo comma del presente Articolo 8.
2. Il patrimonio dell'Associazione risponde degli impegni assunti in suo nome e gli amministratori ne possono disporre per far fronte a tali impegni.
3. Per far fronte ad impegni sopravvenuti oltre le disponibilità, si potrà ricorrere a un contributo straordinario da parte dei Soci da deliberarsi da parte dell'Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria; si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 36 e segg. Del Codice Civile.

Articolo 9

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Presidente;
 - f) il Vice Presidente Vicario;
 - g) i Vice Presidenti;

- h) il Responsabile Tesoreria e Finanza;
- i) l’Ufficio di Presidenza;
- j) il Revisore dei Conti, quando nominato.

A eccezione dell’Assemblea e del Collegio dei Probiviri, oltre che di Revisore dei Conti quando nominato, e fatto comunque salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, per assumere la carica di componente degli Organi dell’Associazione occorre rivestire la qualifica di Socio Sostenitore. Con riferimento alla carica di componente del Consiglio Direttivo, tale requisito è richiesto per i soli rappresentanti dei Soci Ordinari, non essendo applicabile ai Soci Affiliati.

Articolo 10
(Assemblea dei Soci - Riunioni)

1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto e solo se in regola con il pagamento della quota sociale all’apertura dei lavori dell’Assemblea.
2. L’Assemblea assume tutte le decisioni, necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e statutari, che non siano di competenza degli altri organi dell’Associazione.
3. L’Assemblea può essere convocata, a seconda della materia da trattare, in sede ordinaria o straordinaria.
4. L’Assemblea è convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, dal Presidente, su delibera della Giunta Esecutiva, nel luogo e data dallo stesso stabiliti, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata - o con altra modalità idonea a fornire prova dell'avvenuta comunicazione o la cui ricezione sia stata confermata per iscritto - inviata non meno di 15 (quindici) giorni solari prima della data di convocazione. In casi di particolare urgenza le convocazioni possono essere spedite sino a 5 (cinque) giorni solari prima della data in cui si deve tenere l’Assemblea, anticipandole per posta elettronica.
5. L’Assemblea è convocata in sede ordinaria quando ritenuto opportuno dalla Giunta Esecutiva, ma in ogni caso almeno una volta all’anno, in prima convocazione entro il 31 maggio e in seconda convocazione entro il 30 giugno di ogni anno.
6. L’Assemblea è convocata in sede straordinaria dal Presidente, oltre che su delibera della Giunta Esecutiva a maggioranza semplice: (i) da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, quando essi lo ritengano utile, o (ii) su domanda di almeno un quarto dei

Soci che rappresentino a loro volta non meno di tre delle categorie costituenti i Soci Ordinari; in tutti tali casi, con necessaria indicazione dell'Ordine del Giorno, approvato con le medesime maggioranze, nella relativa richiesta.

Articolo 11

(Assemblea dei Soci - lavori)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente Vicario o, ancora, in mancanza anche di quest'ultimo, da un componente della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo a ciò delegato dal Presidente, o, in difetto di tale delega, dal componente più anziano di età della Giunta Esecutiva o, in assenza, del Consiglio Direttivo. Non ricorrendo alcuna di questa possibilità, la riunione è presieduta dal soggetto eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea, qualora non venga chiamato a svolgerle un Notaio, sono svolte da uno dei componenti gli Organi della Associazione o da un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.
3. I lavori dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e/o video conferenza) purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l'esercizio del diritto di voto, a condizione che Presidente e Segretario (o il Notaio, qualora lo stesso venga chiamato a svolgere la funzione di Segretario) si trovino nel medesimo luogo.

Articolo 12

(Assemblea dei Soci - Costituzione e deliberazioni)

1. L'Assemblea riunita in sede ordinaria è legalmente costituita e può validamente deliberare, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, presenti o rappresentati per delega, e in seconda convocazione, con almeno 10 (dieci) degli aventi diritto presenti di persona o per delega.
2. Nell'Assemblea riunita in sede ordinaria ogni Socio, o rappresentante o delegato dello stesso, può essere portatore al massimo di 5 (cinque) deleghe; la delega può essere conferita anche a un membro della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo, salvo per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori.
3. L'Assemblea riunita in sede ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega.

- | | |
|-----|---|
| 4. | Il voto è espresso in forma palese, ovvero con altra modalità deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente. |
| 5. | All'Assemblea riunita in sede ordinaria competono in via esclusiva: <ul style="list-style-type: none">a. l'approvazione del rapporto del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione da parte della Giunta Esecutiva;b. l'approvazione del programma di attività proposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio Direttivo;c. l'approvazione del progetto di rendiconto consuntivo e del conto economico preventivo predisposti dalla Giunta Esecutiva e approvati dal Consiglio Direttivo;d. la nomina del Consiglio Direttivo, con il metodo del voto di lista di cui al successivo Articolo 13, comma 1;e. la nomina del Collegio dei Probiviri;f. la nomina, in caso di liquidazione, dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;g. l'eventuale nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione dei relativi compiti. |
| 6. | L'Assemblea riunita in sede straordinaria è legalmente costituita e può validamente deliberare, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, presenti o rappresentati per delega, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci, a eccezione delle Assemblee aventi a oggetto le materie di cui alle lettere a) e c) del successivo comma 8, per le quali è richiesto il quorum costitutivo di almeno la metà degli aventi diritto anche in seconda convocazione. |
| 7. | Nell'Assemblea riunita in sede straordinaria ogni Socio, o rappresentante, o delegato dello stesso, può essere portatore al massimo di 5 (cinque) deleghe e può essere conferita anche a un membro del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, salvo che per le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori. |
| 8. | All'Assemblea riunita in sede straordinaria competono in via esclusiva le deliberazioni relative alle seguenti materie: <ul style="list-style-type: none">a) modifiche dello Statuto dell'Associazione;b) trasferimento della sede Sociale in località diversa dal Comune di Milano;c) scioglimento dell'Associazione. |
| 9. | L'Assemblea riunita in sede straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati per delega, fatta eccezione per le delibere di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 8, per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei Soci aventi diritto sia in prima convocazione sia in seconda convocazione. |
| 10. | Il voto è espresso in forma palese, ovvero con altra modalità deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente. |

11. Nel caso in cui una deliberazione assembleare, adottata in sede ordinaria o straordinaria, si ponesse in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione di cui all'Articolo 3, entro i successivi 30 (trenta) giorni la Giunta Esecutiva o il Consiglio Direttivo, in via anche autonoma fra loro, previa eventuale sospensione degli effetti della delibera in caso di rischio di pregiudizio nelle more, potrà rimettere la questione al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà decidere in merito alla definitiva inefficacia e/o, comunque, conseguente venir meno della delibera interessata.
12. L'Assemblea non può deliberare, né in sede ordinaria né in sede straordinaria, neppure in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
13. Le delibere delle Assemblee sono documentate da verbalizzazioni scritte nell'apposito Libro e firmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della stessa.

Articolo 13
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo esercita il potere di indirizzo dell'Associazione e sovrintende ai suoi interessi materiali e morali. Il Consiglio Direttivo esercita altresì un potere di controllo sull'operato della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) definisce la politica e indirizza l'attività dell'Associazione;
 - b) stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
 - c) può richiedere, con la maggioranza indicata al precedente Articolo 10 comma 6, alla Giunta Esecutiva la convocazione di Assemblee, indicandone l'ordine del giorno;
 - d) approva il rendiconto consuntivo e il conto economico preventivo redatti dalla Giunta Esecutiva e redige la relazione sulla gestione dell'Associazione da parte della Giunta Esecutiva da sottoporre all'Assemblea;
 - e) nomina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ed eventualmente revoca la Giunta Esecutiva, stabilendo con la nomina i limiti di spesa, a firma singola e a firma congiunta, del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Responsabile Tesoreria e Finanza;
 - f) rimette al Collegio dei Probiviri, ricorrendo i presupposti di cui al precedente Articolo 6, comma 6, la decisione circa la categoria di appartenenza di Soci Ordinari;
 - g) ~~delibera, su proposta della Giunta Esecutiva, l'ammissione dei Soci Onorari di cui al precedente Articolo 6, comma 8, determinando l'ammontare della eventuale quota a loro carico di cui al successivo Articolo 18, comma 2;~~

- h) conferma l'espulsione di Soci di cui alla lettera d) del precedente Articolo 7, comma 1, quando deliberata dal Collegio dei Probiviri, e la relativa sospensione cautelativa nel caso previsto dall'Articolo 7, comma 2;
- i) su proposta della Giunta Esecutiva, esercita diritto di voto sulle delibere di scioglimento o di modifica dello Statuto contrarie agli scopi dell'Associazione ed eventuale sospensione dei relativi effetti;
- l) su proposta della Giunta Esecutiva, approva e modifica il Regolamento Categorie Soci che indica i criteri di appartenenza dei soci a ciascuna delle categorie dei Soci Ordinari di cui all'Articolo 6, comma, 6.3.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a 37 (trentasette) e non superiore a 43 (quarantatré), secondo il metodo di lista cui al successivo comma 4, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i Soci e di tutte le categorie dei Soci Ordinari.

4. Il numero dei Consiglieri è determinato al momento della relativa delibera sulla base dell'esito delle votazioni, nel rispetto del presente comma 4.

Ferma restando la eventuale integrazione per cooptazione dei Consiglieri, espressione dei Soci Chartered, la relativa nomina avviene, secondo la disciplina che segue, sulla base di liste presentate dai Soci alle quali viene attribuita una numerazione progressiva secondo l'ordine di loro presentazione secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'apposito Regolamento Elettorale, predisposto dalla Giunta Esecutiva, *pro tempore* vigente.

4.1 A pena di inammissibilità, ciascuna lista dovrà (i) essere presentata a firma di almeno due Soci per ciascuna categoria di essi, (ii) indicare i nominativi dei candidati Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti e Responsabile Tesoreria e Finanza, che comporranno l'Ufficio di Presidenza, e (iii) contenere i nominativi di candidati Consiglieri che siano rappresentativi di tutti i Soci e di tutte le categorie di Soci Ordinari, per come di seguito indicato:

(A) per quanto riguarda i rappresentanti dei Soci Ordinari, quali espressione delle singole Categorie di Soci, e dei Soci Affiliati, i candidati dovranno essere pari a 32 (trentadue), così ripartiti:

- a) 9 (nove), per la categoria Proprietà;
- b) 7 (sette), per la categoria Retailers;
- c) 6 (sei), per la categoria Società di Servizi Immobiliari e Finanziari, Intermediari e Società di Gestione di Centri Commerciali;
- d) 3 (tre), per la categoria Società di Comunicazione e Marketing;
- e) 4 (quattro), per la categoria Professionisti e Advisors;
- f) 1 (uno), per la categoria Fornitori di Beni e Servizi;

g) 2 (due), per i Soci Affiliati.

(B) per quanto riguarda i componenti dell’Ufficio di Presidenza, gli stessi dovranno essere:

a) 1 (uno) Presidente, 3 (tre) Vicepresidenti, di cui 1 (uno) Vicario, e 1 (uno) Responsabile Tesoreria e Finanza.

(C) per quanto riguarda gli eventuali rappresentati della seconda lista - a condizione che la stessa abbia ottenuto almeno 1/3 (un terzo) dei voti dei soci ammessi al voto alla relativa Assemblea - risulteranno eletti:

a) un numero di candidati di tale lista pari a 3 (tre), fin d’ora individuati nei candidati Presidente, Vice Presidente Vicario e Responsabile Tesoreria e Finanza.

4.2 Risulteranno eletti Consiglieri tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti – con Presidente eletto il soggetto per tale carica indicato nella lista vincente – nonché i 3 (tre) candidati della seconda lista per numero di voti a condizione che quest’ultima abbia ottenuto il numero minimo di voti indicati al precedente punto 4.1, sub lettera (C). In caso di parità di voti ottenuti da una o più liste, si procederà al ballottaggio fra le stesse.

4.3 Per quanto riguarda i Soci Chartered, i rappresentanti di questi – da non considerare nel numero dei Soci espressione delle categorie dei Soci Ordinari di cui al precedente punto 4.1, sub lettera (A) – dovranno essere:

a) cooptati, dal Consiglio Direttivo su segnalazione della Giunta, volta per volta, dal momento della maggiore contribuzione, decadendo in caso di venir meno della maggior contribuzione;

b) in numero massimo di 3 (tre), che verranno individuati nei 3 (tre) maggiori contribuenti, qualora i Soci Chartered fossero in un numero maggiore;

c) in aggiunta all’eventuale Consigliere già espresso dal Socio Chartered ai sensi del precedente punto 4.1.

5. I Consiglieri eletti decadono dal loro ufficio:

a) automaticamente, in caso di modifiche afferenti la propria attività professionale tali da far perdere allo stesso le caratteristiche per essere Socio del CNCC o anche soltanto per rientrare nella categoria dei Soci Ordinari nell’ambito della quale è stato candidato o eletto;

b) su proposta dell’Ufficio di Presidenza e voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri espressione della relativa categoria dei Soci Ordinari, in caso di modifiche afferenti la propria attività professionale che non abbiamo mutato le caratteristiche per rientrare nella categoria dei Soci Ordinari nell’ambito della quale è stato candidato o eletto;

c) su proposta dell’Ufficio di Presidenza e voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, in caso di mancata contribuzione, da parte di uno dei Soci Chartered, del minimo determinato ai sensi dell’Articolo 18.2.

- 5.1 Se una posizione di Consigliere eletto si rende per qualunque ragione (ivi comprese le ragioni appena sopra dette) vacante nell'intervallo tra due Assemblee ordinarie, il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deve provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, rimettendo la scelta alla decisione della maggioranza dei Consiglieri espressione dei Soci e della categoria dei Soci Ordinari cui apparteneva il Consigliere cessato o, qualora il Consigliere sia espressione di un Socio Chartered, questi verrà scelto fra un lista di nomi fornita dal medesimo Socio Chartered di cui il Consigliere cessato era espressione. Tale nomina dovrà essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consigliere cooptato in base al presente disposto resta in carica solo per il tempo mancante al completamento del mandato del suo predecessore.
6. La durata del mandato di Consigliere è di tre anni, intendendosi per anno l'intervallo tra una Assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto consuntivo e la successiva avente il medesimo oggetto. I Consiglieri sono rieleggibili senza limite di mandati.
7. Tre assenze consecutive anche giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo - purché tenute con un intervallo non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni solari - fanno decadere automaticamente dalla carica il Consigliere assente.
8. I Consiglieri non ricevono retribuzione per lo svolgimento delle loro funzioni.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (o in caso di suo impedimento del Vice Presidente Vicario) almeno due volte per semestre. La lettera di convocazione dovrà essere inviata ai Consiglieri, a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata o e-mail, almeno quindici giorni solari prima della data in cui dovrà tenersi la riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano in età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto della parte con cui ha votato chi presiede il Consiglio Direttivo.
10. In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con soli 5 (cinque) giorni solari di preavviso e su richiesta del Presidente o del Vice Presidente o di almeno cinque Consiglieri, può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e/o video conferenza) purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l'esercizio del diritto di voto, a condizione che il Presidente o persona da questi delegata e il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo.

Articolo 14
(Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è l'Organo esecutivo e di gestione dell'Associazione.

Ad eccezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, la carica di componente della Giunta Esecutiva non è cumulabile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

2. La Giunta Esecutiva è composta da:

un minimo di 11 (undici) a un massimo di 13 (tredici) componenti, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza, così suddivisi:

- a) - 5 (cinque) membri di diritto, di cui:
 - 1 (uno) Presidente,
 - 1 (uno) Vice Presidente Vicario,
 - 2 (due) Vice Presidenti,
 - 1 (uno) Responsabile Tesoreria e Finanza;
- b) - 6 (sei) rappresentati dei Soci Sostenitori, scelti 1 (uno) per ciascuna CATEGORIA di Soci;
- c) - 2 (due) componenti opzionali (non conteggiati fra le CATEGORIE dei Soci, purché dotati di particolare competenza ed esperienza) scelti fra i Soci Ordinari, anche non Sostenitori, o i Soci Onorari.


2.1 Alle riunioni e ai lavori della Giunta Esecutiva, su invito del Presidente ove richiesto anche da uno soltanto dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, potranno partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, uno o più dei Presidenti *pro tempore* delle Commissioni a seconda della materia interessata dall'Ordine del Giorno.

2.2 Il soggetto all'uopo delegato dal Presidente della riunione, svolgerà le funzioni di segretario della Giunta Esecutiva nel corso delle riunioni e ne redige i verbali, ove necessario dandone comunicazione a chi di dovere per informazione o per eventuali adempimenti.

3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente Vicario o, se assente, dal Responsabile Tesoreria e Finanza o, ancora, dal componente più anziano di età.

3.1 All'inizio del proprio mandato, ferme le competenze collegiali, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la Giunta Esecutiva conferirà ai singoli componenti specifiche deleghe operative con delibera da adottare a maggioranza semplice. Salvo diversa deliberazione, da adottarsi in tal caso con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti della Giunta Esecutiva, al Presidente, Vice Presidente Vicario e Responsabile Tesoreria e Finanza le deleghe - con i poteri meglio dettagliati al successivo Articolo 16, nei limiti e con le modalità ivi indicati - saranno attribuite come segue:

- 1) al Presidente:



- rappresentanza dell'Associazione;

- relazioni industriali e istituzionali;

- organizzazione e comunicazione interna ed esterna delle attività dell'Associazione;

- coordinamento e indirizzo dei membri di Giunta Delegati;

2) al Vice Presidente Vicario:

- facente veci del Presidente, ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione;

- tutti le funzioni e i poteri delegati al Presidente, in caso di assenza o impedimento anche temporanei dello stesso;

- amministrazione dell'Associazione;

3) al Responsabile Tesoreria e Finanza:

- bilancio, finanza e controllo di gestione;

- rapporti con istituti di credito;

- fiscale.

4. La mancata presenza di un componente a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo o a 6 (sei) riunioni consecutive, anche con giustificato motivo, ne determina l'automatica decaduta dalla Giunta Esecutiva e dalle cariche ricoperte nell'Associazione. Nel caso di decaduta del Presidente la Giunta è presieduta dal Vice Presidente Vicario ed ove anche questi venisse a decadere, dal membro di Giunta Esecutiva componente più anziano di età e ciò sino alla elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente Vicario.

Negli altri casi il membro di Giunta Esecutiva decaduto viene sostituito per cooptazione, con delibera dell'Ufficio di Presidenza a maggioranza, da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5. La Giunta Esecutiva promuove e coordina operativamente l'attività dell'Associazione e ne organizza le iniziative con la collaborazione dello staff.

5.1 Ferme restando le deleghe conferiti a singoli componenti della stessa, la Giunta Esecutiva delibera su tutte le materie afferenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo che la relativa competenza non sia attribuita in modo espresso alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza o del Collegio dei Proibiviri, e, in particolare, sulle seguenti materie:

a) atti di gestione ordinaria dell'Associazione;

b) atti di gestione straordinaria dell'Associazione;

c) conferimento deleghe in favore propri componenti;

d) istituzione delle Commissioni di cui al successivo Articolo 17 e nomina dei relativi Presidenti;

- e) programma delle attività;
- f) iniziative istituzionali;
- g) nell'ambito delle disponibilità economiche esistenti e senza indebitamento superiore al dieci per cento della media delle quote sociali raccolte nell'ultimo triennio, acquistare, vendere o locare qualsiasi immobile o diritto immobiliare nei limiti dell'oggetto del presente Statuto, ivi compresa la costituzione di diritti reali che gravino sugli immobili sociali, costituire ipoteche e assentire alla loro cancellazione anche senza constatazione di pagamento;
- h) avviare e conferire mandati per promuovere, o resistere a, eventuali azioni e/o procedimenti, giudiziari e non, attivi e/o passivi, in tutte le competenti sedi e dinanzi a qualunque Autorità, quale che sia il relativo valore;
- i) rendere conto della propria gestione, sottponendo il rendiconto consuntivo e il conto economico preventivo al Consiglio Direttivo al fine della approvazione e della redazione della relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;
- j) convocazione delle Assemblee e fissazione del relativo ordine del giorno;
- k) ammissione dei Soci Ordinari;
- l) proposta al Consiglio Direttivo di nomina Soci Onorari;
- m) proposta al Consiglio Direttivo di esercizio diritto di voto sulle delibere di scioglimento o di modifica dello Statuto contrarie agli scopi dell'Associazione ed eventuale sospensione dei relativi effetti;
- n) deferimento al Collegio Proibiviri nei casi previsti dallo Statuto;
- o) proposta al Collegio dei Proibiviri e al Consiglio Direttivo di espulsione di Soci;
- p) approvazione e/o modifica del Regolamento Elettorale;
- q) proposta di modifica del Regolamento Categorie Soci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

5.2 La Giunta Esecutiva, oltre alla istituzione, ai sensi della lettera d) del precedente punto 5.1, delle Commissioni di cui all'Articolo 17, può organizzare specifici gruppi di lavoro su singoli temi, individuandone i contenuti, i componenti e nominandone il relativo Coordinatore. I gruppi di lavoro faranno riferimento, a seconda dei casi, a singoli componenti della Giunta a ciò delegati, o al Presidente.

6. La Giunta Esecutiva si riunisce indicativamente una volta al mese, e in ogni caso ogni volta che il Presidente lo decide o uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza lo richieda, con preavviso di almeno tre giorni solari (ridotti a uno in casi di particolare gravità e urgenza), eventualmente con invito esteso ai Presidenti delle Commissioni interessate o ad altri Soci e/o a esperti esterni, per contribuire alla disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Le materie di cui alle lettere b), c), e), f), g), k), l), m), n), o), p) e q) del precedente comma del 5.1 presente Articolo 14 non sono delegabili a singoli componenti della Giunta Esecutiva.

Sulle materie non delegabili appena dette, la Giunta Esecutiva delibera con una maggioranza qualificata pari alla maggioranza assoluta dei propri componenti, quale che sia il numero dei presenti.

In tutti gli altri casi, la Giunta Esecutiva delibera a maggioranza semplice dei propri componenti, qualsiasi sia il numero dei presenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità dei voti.

8. Su richiesta del Presidente, del Vice Presidente Vicario o di almeno tre membri, la Giunta Esecutiva può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (tele o video conferenza) purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l'esercizio del diritto di voto, a condizione che il Presidente o persona da questi delegata e il Segretario delle riunioni si trovino nello stesso luogo. Nel caso di riunione di Giunta convocata con preavviso ridotto per casi di particolare gravità ed urgenza è sempre consentita la partecipazione per teleconferenza o videoconferenza senza necessità di richiesta, nel rispetto delle previsioni che precedono.

Articolo 15 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente nominato dall'Assemblea dei Soci fra persone (rappresentanti dei Soci) di comprovata moralità, esperienza associativa e indipendenza, che non siano componenti di altri Organi dell'Associazione e che si siano candidati a tale carica in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento Elettorale *pro tempore* vigente. Gli stessi durano in carica 3 (tre) anni, con scadenza successiva di 1 (uno) anno alla scadenza degli Organi dell'Associazione. Il Collegio nomina tra i propri componenti un Presidente. Se per qualsiasi motivo viene a mancare un componente effettivo, a questo subentra il più anziano dei supplenti il quale durerà in carica fino alla originaria scadenza del periodo della carica dell'intero Organo.
2. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche Associate a eccezione della carica di Presidente di Commissione.
3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare sulle seguenti materie:
 - a) la disciplina associativa;
 - b) la correttezza morale e professionale dei Soci;
 - c) l'osservanza delle norme deontologiche;
 - d) l'espulsione dei Soci;
 - e) la categoria di appartenenza dei Soci Ordinari;
 - f) le altre questioni che dovessero essere allo stesso rimesse da regolamenti interni dell'Associazione o da specifici provvedimenti degli altri Organi dell'Associazione.

4. Le sanzioni sono:

- a) l'avvertimento scritto;
- b) la censura;
- c) la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi;
- d) l'espulsione.

L'espulsione di cui alla lettera d) è automatica dopo 3 (tre) censure o sospensioni e in caso di condanna passata in giudicato – del Socio o della Società da questi rappresentata – per reati contro il patrimonio.

5. Nessun procedimento può essere iniziato nei riguardi di un Socio se lo stesso non è stato invitato a giustificarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con e-mail con conferma di avvenuta ricezione spedita almeno 15 (quindici) giorni solari prima della riunione del Collegio dei Probiviri per la discussione.

6. Del procedimento di espulsione viene data notizia a tutti i Soci con pubblicazione sul sito dell'Associazione nella "Area Riservata ai Soci" oppure con comunicazione inviata via posta elettronica certificata o via e-mail. La decisione del Collegio dei Probiviri viene comunicata dal Presidente del Collegio al Presidente, il quale deve convocare il Consiglio Direttivo immediatamente. Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, nella quale vengono esaminate le azioni collaterali e conseguenti la delibera di espulsione del Socio, la decisione di espulsione viene comunicata dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, all'interessato. Tale decisione è inappellabile. Il Presidente invia poi a tutti i Soci la comunicazione della avvenuta espulsione con le modalità sopra dette.

Articolo 16
(Ufficio di Presidenza)


1. L'Ufficio di Presidenza è composto da cinque membri e più in particolare:

- a) 1 (uno) Presidente;
- b) 1 (uno) Vice Presidente Vicario;
- c) 2 (due) Vice Presidenti;
- d) 1 (uno) Responsabile Tesoreria e Finanza;

tutti collettivamente definiti come Ufficio di Presidenza.

Essi sono eletti insieme al Consiglio Direttivo, nell'ambito della medesima lista, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Responsabile Tesoreria e Finanza non sono fra loro cumulabili.



2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In particolare:

- compie tutti gli atti di gestione dell'Associazione nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- esercita ogni azione giudiziaria, attiva e passiva in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea;
- definisce liti e controversie con transazioni, compromessi e arbitrati anche amichevoli, previo mandato della Giunta Esecutiva;
- apre, chiude e opera su conti bancari, a seconda dei casi congiuntamente o anche disgiuntamente dal Responsabile Tesoreria e Finanza, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente Vicario le proprie funzioni o alcune di esse, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

3. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, avendo anche la rappresentanza legale dell'Associazione, in caso di assenza o di impedimento o suo venir meno o cessazione dalla carica per qualunque causa; oltre a svolgere, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo, tutte le attività rientranti nelle deleghe allo stesso attribuite dallo Statuto o dalla Giunta Esecutiva, egli svolge inoltre le funzioni del Presidente delegategli dal Presidente stesso, con le modalità sopra indicate al comma 2.

4. Il Responsabile Tesoreria e Finanza:

- apre, chiude e opera sui conti bancari, a seconda dei casi congiuntamente o anche disgiuntamente dal Presidente, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- effettua tutte le operazioni di cassa, riceve le quote e tutti i proventi, paga le spese correnti nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- tiene la contabilità, predisponde annualmente il rendiconto consuntivo (composto dal conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) e il conto economico preventivo.

Il Responsabile Tesoreria e Finanza si avvale della collaborazione, se necessario, di professionisti o di figure sia interni sia esterni all'Associazione. Il Responsabile Tesoreria e Finanza rende conto della sua gestione alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo.

5. Restano ferme le ulteriori competenze e funzioni attribuiti ai componenti all'Ufficio di Presidenza e ai componenti dello stesso *uti singuli* ai sensi di altri articoli del presente Statuto e, in particolare, del precedente Articolo 14.

Articolo 17
(Segretariato Generale)

Abrogato

(NUOVO) Articolo 17
(Commissioni)

1. Le Commissioni sono organi tecnici dell'Associazione, deputati a particolari attività o allo studio continuativo di argomenti di primario interesse per gli associati. Esse hanno altresì il compito di fornire pareri non vincolanti alla Giunta Esecutiva e di partecipare ai relativi lavori, quando invitati.
2. Le Commissioni sono istituite dalla Giunta Esecutiva, che ne nomina anche i Presidenti, su proposta dell'Ufficio di Presidenza all'inizio di ciascun mandato o nel corso dello stesso qualora se ne ravvisasse la necessità. Ciascuna Commissione e il relativo Presidente dureranno in carica fino alla scadenza della Giunta Esecutiva che, rispettivamente, le ha istituite e nominati, salvo *prorogatio* fino alla decisione in merito da parte della nuova Giunta Esecutiva.
La carica di Presidente di Commissione è cumulabile con quella di componente del Consiglio Direttivo, ma non con quella di membro della Giunta Esecutiva.
3. La gestione dei lavori delle Commissioni è affidata ai rispettivi Presidenti, rieleggibili una sola volta, proposti dall'Ufficio di Presidenza in base alla competenza ed esperienza nel campo di interesse di ciascuna delle Commissioni e nominati dalla Giunta Esecutiva.
4. I Presidenti riferiscono in sede Giunta Esecutiva – ai cui lavori possono essere invitati a partecipare, con diritto di parola, ma non di voto – sui programmi di attività delle rispettive Commissioni e sulle questioni rispetto alle quali le Commissioni o i rispettivi Presidenti sono stati chiamati a esprimere il proprio parere non vincolante.
5. I Presidenti nominati formano la Commissione sulla base delle proposte di partecipazione ricevute. Ciascun Socio, o dipendente o collaboratore dello stesso, potrà chiedere di aderire a un massimo di 2 (due) Commissioni.

(NUOVO) Articolo 18
(Risorse dell'Associazione)

1. Le risorse dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote associative e dai contributi versati dai Soci e dagli ulteriori contributi versati dai Soci Chartered;
 - dalle quote straordinarie stabilite in caso di necessità dall'Assemblea;

- dalle entrate per le attività svolte;
- dalle donazioni, legati, contributi e sovvenzioni che pervengano a qualsiasi titolo;
- dai beni di proprietà dell'Associazione.

2. Le quote associative annuali per le diverse categorie di Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Le quote associative sono esigibili dal primo gennaio e devono essere pagate al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, stabilisce l'ammontare minimo e la tipologia della relativa contribuzione per l'assunzione della qualifica di Socio Chartered e per il conseguente esercizio dei relativi diritti e prerogative.

3. L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio debbono essere redatti il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, composti da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.

(NUOVO) Articolo 19

(Scioglimento e Liquidazione)

1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria, la stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei più ampi poteri per realizzare l'attivo, liquidare il passivo e ripianare le perdite.
2. L'eventuale ricavato netto della liquidazione verrà devoluto, su decisione dei Liquidatori, ad una Associazione che abbia un oggetto analogo e persegue finalità sociali affini, o a un qualsiasi Istituto, Pubblico o Privato, riconosciuto di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salva destinazione imposta dalla legge.

(NUOVO) Articolo 20

(Revisore dei Conti)

1. Nei casi in cui sia obbligatorio per legge o così sia stato volontariamente deliberato dall'Assemblea dei Soci, la revisione dei conti dell'Associazione è affidata al Revisore dei Conti nominato, il quale potrà costituito sotto forma di organo monocratico o collegiale, composto da soggetti, se consentito anche Soci, dotati di professionalità contabile, oppure rappresentato da una società di revisione. Il Revisore dei Conti dovrà svolgere i compiti allo stesso attribuiti dall'Assemblea all'atto della nomina, relativamente al controllo della contabilità e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, riguardo al quale potrà, se richiesto, redigere apposita relazione. Nel caso in cui

la nomina del Revisore dei Conti divenisse obbligatoria per legge, per quanto non previsto dal presente Statuto, allo stesso si applicheranno altresì le disposizioni inderogabili di legge.

(NUOVO) Articolo 21
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.


(NUOVO) Articolo 22
(Disposizioni transitorie)

1. Ferma restando la competenza circa la definitiva adozione e/o la modifica del Regolamento Categorie Soci e del Regolamento Elettorale, con l'approvazione del presente Statuto viene altresì approvata la prima versione dei suddetti Regolamenti, nel testo qui allegato. Alla prima Assemblea successiva all'adozione del presente Statuto convocata per la nomina dei nuovi Organi dell'Associazione, la Categorie di appartenenza dei Soci Ordinari saranno determinate sulla base delle attività indicate nel testo di Regolamento Categorie Soci qui allegato, come determinate dall'Ufficio di Presidenza in carica fino all'apertura di tale successiva Assemblea.

La procedura di promozione e presentazione delle liste e i termini previsti dal Regolamento Elettorale qui allegato si intendono per tale prima Assemblea non applicabili e sostituiti dalla procedura semplificata e dai termini di cui al Regolamento Elettorale Transitorio qui allegato.

2. Le Commissioni attualmente operanti ed i relativi Presidenti restano in carica fino alla delibera di nomina della nuova Giunta Esecutiva ai sensi del presente Statuto.

All'originale firmato:
Renato Aristide Cavalli



Lorenzo Colizzi

卷之三

• Copia conforme all'originale.

2

A circular library stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "LIBRARY OF CONGRESS" and "SERIALS SECTION".